

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile**

COM(2006) 645 def. — 2006/0209 (COD)

(2006/C 325/21)

Il Consiglio, in data 15 novembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 71 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 21 novembre 2006, ha incaricato la sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 13 dicembre 2006, nel corso della 431a sessione plenaria, ha nominato relatore generale SIMONS e ha adottato il seguente parere all'unanimità.

## 1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il CESE concorda con la proposta di regolamento della Commissione, in quanto l'introduzione della «procedura di regolamentazione con controllo» comporterà un coinvolgimento più pieno dei co-legislatori nel controllo degli atti esecutivi.

1.2 In vista dell'imminente entrata in vigore del regolamento UE-OPS (regolamento 3922/91 modificato) il Comitato raccomanda di adottare rapidamente la proposta in esame.

## 2. Introduzione

2.1 La proposta in esame è intesa a modificare il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile <sup>(1)</sup>, per renderlo conforme alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(2)</sup>, come modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 <sup>(3)</sup>.

2.2 La decisione 2006/512/CE ha introdotto una nuova modalità di esercizio delle competenze di esecuzione, la procedura di regolamentazione con controllo.

2.3 Ormai è necessario ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

2.4 In particolare si deve applicare questa nuova procedura di regolamentazione quando occorre sopprimere, modificare o sostituire allegati dell'atto di base o procedere al loro adattamento al progresso scientifico e tecnico. Si continuerà invece ad applicare la procedura di regolamentazione normale nei casi in cui la Commissione concede ad uno Stato membro una deroga concernente l'applicazione delle disposizioni di un atto di base o dei relativi allegati.

2.5 Gli articoli 8, paragrafi 1, 3 e 4, e l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3922/91 autorizzano la Commissione, mediante la procedura di regolamentazione, a sopprimere, modificare o adattare le norme comuni contenute nell'allegato III.

2.6 Occorre pertanto modificare detto regolamento affinché l'adozione di tali misure di esecuzione avvenga mediante la nuova procedura di regolamentazione con controllo.

## 3. Osservazioni generali

3.1 La decisione 2006/512/CE stabilisce le procedure da seguire nell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Essa introduce una nuova procedura di comitato, denominata «procedura di regolamentazione con controllo», intesa a coinvolgere più strettamente Consiglio e Parlamento nell'adozione di misure e decisioni di «natura quasi legislativa» da parte della Commissione.

3.2 In concreto, questa nuova procedura andrà utilizzata quando sono riunite le tre condizioni seguenti:

— l'atto di base è stato adottato in base alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato CE,

— l'atto di base prevede l'adozione di misure di portata generale,

— tali misure sono intese a modificare elementi non essenziali dell'atto di base, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

<sup>(1)</sup> GUL 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento

<sup>(2)</sup> GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GUL 200 del 22.7.2006, pag. 11.

3.3 Il Comitato giudica appropriata la proposta della Commissione, in quanto l'introduzione della «procedura di regolamentazione con controllo» comporterà un più pieno coinvolgimento dei legislatori nel controllo degli atti esecutivi.

3.4 La decisione del Consiglio 2006/512/CE è entrata in vigore il 23 luglio 2006 e si applica alle procedure legislative in corso. Per questo la Commissione propone di completare il regolamento UE-OPS con questa modifica.

Bruxelles, 13 dicembre 2006

3.5 In vista dell'imminente entrata in vigore del regolamento UE-OPS, il Comitato raccomanda la rapida adozione della proposta in esame.

#### 4. Osservazioni specifiche

Nessuna.

Il Presidente  
del Comitato economico e sociale europeo  
Dimitris DIMITRIADIS

---